

Decreto Dirigenziale n. 31 del 15/03/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

OTTEMPERANZA SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA SEZIONE STACCATA DI SALERNO (SEZIONE SECONDA) N. 1800/2018. PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE INTEGRATA CON LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA RELATIVO AL PROGETTO DI "CAVE DI PIETRAME CALCAREO - MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTI DI CAVA E RECUPERI AMBIENTALI IN LOC. TORRETTA NEL COMUNE DI PAGANI (SA)" PROPOSTO DALLE DITTE TORRETTA CAVE DI MARRAZZO FRANCESCO & C. E MARRAZZO ATTILIO &C. S.N.C. - CUP 7799.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- c. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA VI VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015";
- e. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto "nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse";
- f. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con nota prot. reg. n. 148953 del 02/03/2016 il Genio Civile di Salerno ha trasmesso l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di "Cave di pietrame calcareo Messa in sicurezza dei fronti di cava e recuperi ambientali in loc.Torretta nel Comune di Pagani (SA)" delle Ditte Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. e Marrazzo Attilio & C. s.n.c., entrambe con sede nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino rispettivamente alla Via Ugo Foscolo 19 e alla Via Giovanni XXIII n. 30, contrassegnata poi con CUP 7799;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al gruppo costituito dalla dott.ssa Nevia Carotenuto e dal dott. Antonio Del Gaudio;
- c. che, a seguito di richiesta prot. reg. n. 211676 del 25/03/2016, il proponente ha trasmesso integrazioni acquisite dalla UOD Genio Civile di Salerno al prot. reg. n. 278911 del 22/04/2016;
- d. che il proponente ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso relativo alla procedura di VIA-VI per il progetto in parola sul quotidiano "Corriere del Mezzogiorno" del 19/04/2016;
- e. che solo a seguito del sollecito di cui alla nota prot. reg. n. 465763 del 08/07/2016, il Genio Civile di Salerno con propria nota prot. n. 485702 del 15/07/2016 ha comunicato all'Ufficio Valutazioni

Ambientali di aver acquisito le richieste integrazioni, trasmettendole in uno col Sentito dell'Ente Parco dei Monti Lattari con propria successiva nota prot. n. 503732 del 22/07/2016;

- f. che con nota prot. reg. n. 745700 del 16/11/2016 l'Ufficio Valutazioni Ambientali ha formulato una richiesta di integrazioni tecniche necessarie al prosieguo dell'istruttoria dell'istanza *de quo*;
- g. che con nota acquisita al prot. reg. n. 829465 del 21/12/2016 il proponente ha chiesto una proroga di gg 45 per riscontrare la summenzionata richiesta di integrazioni, accordata con nota prot. reg. n. 39079 del 19/01/2017;
- h. che il proponente con successiva nota acquisita al prot. reg. n. 121436 del 20/02/2017 ha richiesto una ulteriore proroga dei termini per la presentazione delle integrazioni;
- i. che l'Ufficio Valutazioni Ambientali con propria nota prot. reg. n. 157339 del 03/03/2017, rappresentando che "l'art. 26, comma 3 del Dlgs 152/2006 prevede che la tempistica per il riscontro alla richiesta di integrazione può essere prorogata una sola volta per ulteriori 45 gg" e "l'art. 26, comma 3-ter del Dlgs 152/2006 prevede, nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, che non si debba procedere all'ulteriore corso della valutazione", ha avviato l'archiviazione della procedura in parola ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990;
- j. che il proponente a seguito della comunicazione di cui alla richiamata nota prot. n. 157339 del 03/03/2017, con nota acquisita al prot. reg. n. 201793 del 20/03/2017 ha richiesto una sospensione della procedura per un periodo di 90 gg.;
- k. che, al fine di consentire al proponente un puntuale riscontro alle integrazioni richieste, l'Ufficio Valutazioni Ambientali con propria nota prot. reg. n. 230750 del 29/03/2017 ha accordato la sospensione della procedura per un periodo di gg 90;
- I. che il proponente ha riscontrato la richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. reg. n. 745700 del 16/11/2016 con nota acquisita al prot. reg. n. 448552 del 29/06/2017;
- m. che il proponente ha provveduto alla pubblicazione del nuovo avviso relativo alla procedura di VIAVI per il progetto in parola sul quotidiano "Corriere del Mezzogiorno" del 12/07/2017;
- n. che il proponente ha trasmesso ulteriori integrazioni acquisite al prot. reg. n. 495354 del 18/07/2017;
- che, a seguito di specifica richiesta prot. reg. n. 520063 del 28/07/2017 resasi necessaria in considerazione di alcune differenze riscontrate tra il progetto originario e quello depositato successivamente, il proponente ha trasmesso altre integrazioni acquisite al prot. reg. n. 580828 del 05/09/2017;
- p. che con nota acquisita al prot. reg. n. 797006 del 04/12/2017, il proponente ha chiesto una ulteriore sospensione della procedura per un periodo di 90 gg al fine di "fornire successivamente una integrazione volontaria di documentazione tecnica per un maggior dettaglio della progettazione...";
- q. che la sospensione della procedura è stata accordata dall'Ufficio Valutazioni Ambientali con propria nota prot. reg. n. 818741 del 12/12/2017;
- r. che il proponente con nota acquisita al prot. reg. n. 169101 del 14/03/2018 ha trasmesso della nuova documentazione "ad integrazione e sostituzione ..." di quella precedentemente trasmessa;
- s. che a seguito dell'acquisizione del progetto, dello Studio di Impatto Ambientale, dello Studio di Incidenza e della Sintesi non Tecnica trasmessi dal proponente in sostituzione di quelli precedenti,

l'Ufficio Valutazioni Ambientali – attese le modifiche sostanziali riscontrate in detti documenti – ha chiesto tra le altre cose, con propria nota prot. reg. n. 187140 del 21/03/2018, di effettuare la pubblicazione di un nuovo avviso;

t. che il proponente ha trasmesso il nuovo avviso pubblicato sul "Corriere della sera" del 18/04/2018 con nota acquisita al prot. reg. n. 269738 del 26/04/2018;

RILEVATO:

- a. che il progetto in parola è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. V.A.S. V.I. che, nella seduta del 11/09/2018, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa con un parere sfavorevole di VIA e di Valutazione di Incidenza per le seguenti motivazioni:
 - 1. "Manca la tavola raffigurante la perimetrazione dell'area oggetto di richiesta che individui i capisaldi (soglie di fabbricati, boccaporti di fognature comunali, plinti di fondazione di tralicci ed altro) da riportare nella rappresentazione del rilievo plano-altimetrico di cui ai successivi elaborati grafici unitamente a punti trigonometrici posti alla distanza indicate nelle prescrizioni tecniche, in scala 1:2000;
 - 2. Manca la tavola raffigurante, all' interno del sito di cantiere, durante la fase esecutiva del progetto, le aree specifiche, come richiamate nelle diverse relazioni, destinate:
 - alla conservazione per le specie autoctone di mq 400, per la messa a dimora in vasi di dimensioni idonee delle specie espiantate in fase di rimozione del cappellaccio per la successiva ripiantumazione;
 - allo stoccaggio del materiale calcareo rimosso durante la fase di modellazione del fronte di cava di mq 1490. Area dove stoccare il materiale roccioso derivante dalla fase di modellazione per il successivo riporto nella fase di risanamento ambientale;
 - allo stoccaggio del materiale calcareo per mq 690;
 - alla sosta degli automezzi mq 320;
 - allo stoccaggio dei rifiuti prodotti in cassoni scarrabili.

La realizzazione di tale tavola si ritiene essenziale atteso l'esiguo spazio disponibile sul piazzale, come si rileva dalla documentazione fotografica in particolare dalle foto dal n. 12 a 16 e tenuto conto che su di esso avverranno i necessari lavori conseguenti all'abbattimento dei terreni dal fronte di cava e la loro sistemazione atta alla realizzazione dei terrazzamenti detti "A" e "B" la cui estensione è di gran lunga superiore a quello previsto per lo stoccaggio del materiale calcareo per mq 690 (si veda anche Tav. n. 6 – Stima qualitativa -); il piazzale di base inoltre sarà interessato anche dalla movimentazione dei mezzi che saranno utilizzati in cantiere.

Si tenga conto della necessità della produzione di tale tavola atteso che una notevole superficie dell'attuale piazzale è occupato da un impianto di confezionamento calcestruzzi cementizio, ricadente nel perimetro dell'area interessata dai lavori di recupero, gestito dalla ditta MARSAL.

Dal piano di gestione presentato si afferma che tale impianto è in fase di dismissione senza, però, indicare i tempi di realizzazione degli interventi necessari alla loro smobilitazione se non che esse avverranno solo alla fine del terzo anno di gestione, contrariamente a quanto rappresentato nella Tavola n. 16.

Dalla Tav. 6 – Stima qualitativa e quantitativa del materiale utile viene individuata l'area del cantiere estrattivo comprendente anche l'area in cui attualmente è localizzato l'impianto di confezionamento calcestruzzi cementizio sulla quale si prevedono opere di sterro e riqualificazione ambientale mentre nelle tavole riguardanti la planimetria dello stato dei luoghi e delle sezioni, come su di esse tracciate Tav. n. 4 e Tav. n. 4 bis e 7.2, nulla viene riportato come interventi a farsi su quei luoghi e comunque sulla intera superficie residuale del piazzale.

3. Nelle Tavole 4 e 4.1 manca la rappresentazione topografica dello stato dei luoghi del piazzale di cava delimitato a sud dalla via Amalfitana con la rappresentazione delle quote del terreno che delimita il cantiere di cava; per la qualcosa non sono comprensibili gli interventi che si vorrebbero realizzare sulla stessa zona tramite la realizzazione dei due terrazzamenti detti "A" e "B" come semplicisticamente rappresentati nelle Tavole 7 dello stato degli interventi;

- 4. In tutte le tavole (planimetrie e sezioni) dello stato dei luoghi e di quelle di progetto non viene tenuta in alcuna considerazione la presenza di tralicci e cavi ad alta tensione in particolare quello intermedio ricadente all'interno dell'area di cava; conseguentemente gli interventi proposti di recupero ambientale del sito di cava non sono realizzabili se non alla condizione dello spostamento di quest'ultimo che potrà avvenire solo a seguito di autorizzazione da parte dell'ENEL sulla scorta di idonea richiesta, progettazione anche economica da sottoporre a cura delle ditte che hanno formulato la proposta di recupero. Di tutto quanto innanzi non si fa alcuna menzione negli elaborati prodotti se non nelle Tavola n. 9 -Spostamento tralicci e n. 7. Si evidenzia che una porzione della cava rientrante tra la sezione 03 e la sezione 06 non sarà oggetto di interventi di ricomposizione ambientale probabilmente per la vicinanza del fronte di cava dalla base del traliccio. Tale situazione dovrebbe essere oggetto di verifica da parte della UOD Genio Civile di Salerno e dalla stessa ENEL.
- 5. Si enfatizza nei diversi elaborati grafici e nelle relazioni presentate la necessità di dover realizzare una pista di collegamento con il fronte superiore di cava e la presente mulattiera al fine di raggiungere il primo e consentire la scoperta del terreno e la realizzazione della prevista gradonatura. Orbene dal raffronto delle Tavole nn. 4, rappresentanti lo stato dei luoghi, e le nn. 7, riportanti gli interventi proposti, la tavola n. 8 -Stralcio aerofotogrammetrico e planimetria generale della cava con indicazione delle piste di arroccamento - e la Tavola n. 13 (in particolare la sezione tipo con indicazione della sistemazione finale), si rileva che tale raccordo potrebbe essere funzionale eventualmente solo alla raccolta del cappellaccio e per il suo trasporto lungo la mulattiera fino al sito di stoccaggio previsto sul piazzale di cava. Tale raccordo non è in alcun modo utile ai fini della coltivazione del giacimento in quanto già durante la fase di primo scavo viene a crearsi un dislivello tra il ciglio superiore del fronte e la quota del primo gradone dall'alto (16° gradone) superiore ai 20 metri che non consente l'allontanamento del materiale abbattuto dal fronte utilizzando la pista e la mulattiera per cui l'allontanamento del materiale potrà avvenire solo attraverso il suo sversamento per gravità dal fronte stesso. Tale tipologia di intervento (allontanamento per gravità) non viene in alcun modo evidenziata e presa in considerazione ai fini dei necessari approfondimenti di carattere ambientale (produzione di polveri e rimedi consequenziali) sia per le tecniche di coltivazione e distribuzione sul piazzale del materiale abbattuto anche in correlazione con le contemporanee attività legate alla presenza di operai addetti a tali interventi e agli spazi destinati ad altri depositi come sopra riportati. Per le stesse motivazioni, la pista di arroccamento proposta da realizzarsi lateralmente sul lato destro per chi guarda il fronte di cava, interessanti i gradoni dal n. 9 al n. 16, oltre a non risultare funzionale per la coltivazione del giacimento (lo sversamento del materiale avverrà dall'alto e non con il trasporto lungo la mulattiera) non lo è anche per gli interventi di recupero ambientale in quanto non sarà possibile, una volta realizzati i singoli gradoni, riportare i materiali vegetali sui gradoni all'uopo necessari. Essa potrà essere impiegata a tale ultimo scopo solo a seguito della realizzazione dell'ottavo gradone che consentirà il collegamento esterno a farsi con la mulattiera consentendo tale apporto. Si evidenzia altresì che con la metodica dei lavori proposti non potranno essere realizzati i contestuali lavori di coltivazione e recupero ambientale su ogni gradone man mano che vengono eseguiti i lavori di
- 6. Risulta vaga e non idoneamente progettata (tenuto conto che trattasi di progetto definitivo) la geometria dei terrazzamenti, in particolare sul lato che costeggia la Via Amalfitana, tenuto conto che gli interventi proposti si concretizzano nella realizzazione di fronti a parete verticale di materiale di riporto con altezze variabili da 15 a 30 metri, e senza il supporto delle necessarie verifiche di stabilità dei versanti. Per altro tali dimensioni risultano improponibili rispetto alla prospiciente via Amalfitana.
- 7. Il fosso di guardia, dall'esame delle planimetrie e dettagli fornite con sezioni dalle Tavole 13, 13.1 e 14 riguardanti l'assetto idrogeologico del cantiere estrattivo, diversamente da quanto segnalato in planimetria viene collocato sulla pedata del primo gradone realizzato e ciò in contrasto con la disposizione che vuole la sua sistemazione a monte del ciglio superiore di cava.
- 8. In riferimento a quanto richiesto con la nota prot. n. 0745700 del 16/11/2016 ad integrazione della documentazione presentata, fermo rimanendo quanto riportato in premessa sullo stato amministrativo della cava in ragione dei provvedimenti assunti dalla competente UOD Genio Civile

di Salerno, limitatamente agli aspetti riguardanti la mera progettazione (Quadro progettuale), permangono all'attualità le seguenti carenze, per quanto trasmesso da ultimo dalle ditte Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. e dalla Ditta Marrazzo Attilio & C. snc:

- Individuazione delle eventuali fasce di rispetto nei confronti di diverse proprietà, strade, ecc., su base catastale, in scala 1:2000;
- Stralcio dello strumento urbanistico generale vigente della zona e di quella circostante per un raggio di 500 metri intorno al perimetro della superficie richiesta, in scala 1:5000;
- Perimetrazione dell'area oggetto di richiesta individuante i capisaldi (soglie di fabbricati, boccaporti di fognature comunali, plinti di fondazione di tralicci ed altro) da riportare nella rappresentazione del rilievo plano-altimetrico di cui ai successivi elaborati grafici unitamente a punti trigonometrici posti alla distanza indicate nelle prescrizioni tecniche, in scala 1:2000;
- Planimetrie e sezioni dello stato di fatto e di quelle di progetto, rispettivamente nelle scale 1:1000 e 1:500, non vengono elaborate fino al perimetro inferiore dell'area di cava (Via Amalfitana);
- Localizzazione dei luoghi ove effettuare lo stoccaggio del terreno vegetale e le aree, incluse nell'autorizzazione, non interessate dallo sfruttamento;
- Localizzazione delle aree da adibire a discarica provvisoria e definitiva in relazione al volume di scarto, alle caratteristiche geotecniche del terreno di scarto e di appoggio, alle modalità di accumulo, al regime idrogeologico. Dette aree dovranno essere incluse nell'autorizzazione estrattiva e non saranno interessate dallo sfruttamento;
- La scelta e i criteri di utilizzo di macchinari ed impianti, al fine anche della determinazione della produttività dell'impresa;
- I piani di coltivazione temporali della cava in relazione ai volumi annuali di scavo in tenuto conto della produzione d'impresa prevista;
- L'interferenza prodotta dalla cava sul reticolo idrografico superficiale e sulle falde con realizzazione della sistemazione idrografica durante la fase di coltivazione e riqualificazione ambientale da rappresentare con planimetrie e sezioni;
- La non coerenza per quanto riguarda i tempi di intervento per quanto proposto nella relazione riguardante il Piano di Gestione dei Rifiuti, previsto dal Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n° 117, e quanto riportato nelle Tavole nn. 15 e 16 in ordine allo smantellamento degli impianti presenti all'attualità nell'area di cava;

Gli interventi progettuali da effettuarsi sulla mulattiera esistente non sono stati esplicitati e si continua a far riferimento genericamente a degli adeguamenti dei quali non vengono forniti dettagli costruttivi.

Tutte le carenze evidenziate portano a ritenere il progetto descritto dal proponente non fattibile e pertanto nessuno degli obiettivi anche ambientali del progetto (messa in sicurezza dei fronti, recupero vegetazionale e paesaggistico del sito, ecc.) risulta conseguibile.

Per quanto riguarda la valutazione degli impatti effettuata nel SIA, questa è stata condotta in modo approssimativo e risulta priva di ogni riscontro fattuale. La stima dei diversi impatti, infatti, non risulta suffragata da dati ma è stata effettuata qualitativamente anche per quelle componenti ambientali per le quali i dati sono riportati nel progetto (es. la sottrazione di suolo). I recettori sono stati individuati, anche se non descritti, ma non è stata effettuata nessuna stima quantitativa, suffragata da dati, degli impatti su tali recettori (polveri, rumore, ecc.), nonostante la modalità di coltivazione adottata (con sversamento dall'alto del materiale escavato) che comporta una notevole produzione e dispersione di polveri. Oltre alle carenze evidenziate, una delle conseguenze della stima solo qualitativa degli impatti è che in sede di realizzazione dell'intervento non è possibile comparare i dati reali degli impatti con quelli stimati in sede di valutazione, rendendo poco utile il monitoraggio delle diverse componenti ambientali ai fini delle verifiche dell'attendibilità delle stime effettuate. La stima degli impatti cumulativi viene erroneamente affrontata secondo i criteri del DM 52/2015, criteri applicabili esclusivamente in sede di determinazione delle soglie di cui all'Allegato IV del DIgs 152/2006, mentre avrebbe dovuto tener conto di tutte quelle attività i cui impatti possono cumularsi con quelli determinati dall'intervento progettato (es. consumo di suolo; produzione di polveri; ecc.) e ai quali il proponente non fa alcun cenno. Pertanto non è possibile escludere impatti cumulativi. La valutazione delle alternative non ha contemplato e valutato sotto il profilo ambientale anche altre alternative progettuali determinanti profili morfologici più rispondenti allo stato dei luoghi delle aree contermini la cava.

Con riferimento allo studio di incidenza:

- 1) non reca in allegato quanto richiesto con nota prot. 745700 del 16/11/2016, ovvero:
- planimetria su foto aerea (in scala adeguata max 1:2000) riportante in modo chiaro e leggibile il perimetro della cava all'attualità (stato di fatto) e il perimetro del complesso estrattivo (stato di progetto) nonché il raccordo viario con la via Amalfitana. Nella legenda dovranno essere specificate le superfici (in ha) delle aree sottese dai citati perimetri e dal raccordo viario nonché le superfici delle aree vergini che saranno interessate dal progetto. La planimetria dovrà riportare la data della foto aerea (la più recente possibile);
- Carta degli habitat (in scala adeguata max 1:2000 e comunque in scala identica alla precedente planimetria) riportante in modo chiaro e leggibile il perimetro della cava all'attualità (stato di fatto) e il perimetro del complesso estrattivo (stato di progetto) nonché il raccordo viario con la via Amalfitana. Nella legenda dovranno essere specificate le superfici (in ha) delle aree sottese dai citati perimetri e dal raccordo viario nonché le superfici delle aree vergini che saranno interessate dal progetto. Anche in assenza della carta degli habitat ufficiale (come dichiarato dal proponente) è possibile, come richiesto, predisporre una carta degli habitat sulla scorta di rilievi ed indagini di campo; nonostante la realizzazione del progetto comporti sottrazione di superficie vergine in un'area con evidenti connotati naturalistici, il proponente non riporta di aver effettuato indagini di campo volte alla caratterizzazione vegetazionale dell'area interessata e alla individuazione/classificazione degli habitat presenti;
- 2) non viene mai accertata o esclusa con chiarezza, e attraverso i risultati di indagini vegetazionali sul campo, la presenza nell'area interessata dal progetto di uno o più habitat tutelati a livello comunitario la cui presenza è annoverata nel SIC Dorsale dei Monti Lattari; si tenga conto che nella versione dello Studio di Incidenza allegata all'istanza veniva affermato quanto segue: Tra tutti gli habitat che caratterizzano il SIC IT8030008 "Dorsali dei Monti Lattari" quelli maggiormente presenti nell'area oggetto di intervento e nello specifico sulle zone marginali dei versanti e nelle zone limitrofi alla suddetta cava, sono:
- ARBUSTETI TERMO-MEDITERRANEI E PRE-DESERTICI
- FORESTE DI QUERCUS ILEX E QUERCUS ROTUNDIFOLIA
- PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA

Pertanto non è possibile valutare la sottrazione di suolo operata dal progetto, che anche se ridotta rispetto all'originale progetto comunque è superiore ai 15.000 mq, in termini di eventuale sottrazione di habitat comunitari e le incidenze del progetto sugli habitat presenti nel SIC interessato; a ciò aggiungasi che il proponente valuta che il progetto non comporta sottrazione di habitat non per una loro accertata assenza nell'area di intervento ma bensì perché ritiene che le attività a farsi comportino una temporanea riduzione dell'habitat a causa del consumo di suolo necessario per il risanamento ambientale della cava e che la ricomposizione ambientale del sito determini una compensazione di tale impatto. Tale valutazione è sostanzialmente errata. Infatti il tipo di ricomposizione ambientale proposto non può, soprattutto per il previsto assetto morfologico finale dei luoghi previsto dal progetto, ritenersi in grado di compensare i circa 15.000 mq di ulteriore superficie vergine che verrà consumata, superficie sulla quale il proponente non ha escluso la presenza di habitat comunitari con conseguente eventuale sottrazione di habitat non valutata dal proponente.

- 3) non viene fatto nessun riferimento alle Misure di Conservazione generali e sito specifiche di cui alla DGR n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/1/2018 e quindi non viene analizzato e valutato il rispetto di tali misure nella realizzazione del progetto;
- b. che l'esito della Commissione del 11/09/2018 così come sopra riportato è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente Ditte Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. e Ditta Marrazzo Attilio &C. s.n.c. con nota prot. reg. n. 576703 del 13/09/2018;

- c. che il proponente con nota pervenuta a mezzo pec del 21/09/2018 ha chiesto una proroga del termine di 10 gg di cui all'art. 10 bis della L. n. 241/1990 per la presentazione di osservazioni;
- d. che l'Ufficio Valutazioni Ambientali ha riscontrato la richiesta di cui sopra con propria nota prot. reg. n. 596876 del 24/09/2018, nella quale ha rappresentato che, considerate che le motivazioni addotte dalle società riguardavano la natura dell'intervento e la documentazione a corredo, le motivazioni del parere sfavorevole di VIA e VI attengono ad un riscontro parziale e non esaustivo e/o non adeguato alla richiesta di chiarimenti e integrazioni prot. 745700 del 16/11/2016, per il cui riscontro son state accordate nel corso del procedimento una proroga e due sospensioni per un totale di 225 giorni, periodo ampiamente adeguato per la predisposizione della corretta documentazione integrativa da presentare a riscontro della richiesta prot. 745700 del 16/11/2016;
- e. che nei termini dell'art. 10bis della L. 241/1990 i proponenti non hanno trasmesso osservazioni;
- f. che in assenza di osservazioni nei citati termini lo Staff Valutazioni Ambientali ha provveduto ad emanare il decreto dirigenziale n. 129 del 27/09/2018 recante il provvedimento sfavorevole di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza;
- g. che in data 28/09/2019 il proponente ha trasmesso via pec delle osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;
- h. che con nota prot. 609266 del 28/09/2018 lo Staff Valutazioni Ambientali ha trasmesso via pec in stessa data alla Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. e Ditta Marrazzo Attilio &C. s.n.c. il decreto n. 129 del 27/09/2018 comunicando al contempo di non poter tener conto delle tardive osservazioni trasmesse solo il 28/09/2018;
- i. che il proponente ha proposto ricorso avverso il decreto n. 129/2018 e che il TAR Campania Salerno ha annullato il citato provvedimento con sentenza n. 1800/2018;
- I. che in ottemperanza alla citata sentenza, fatta salva l'attività procedimentale svolta fino all'emanazione del preavviso di rigetto, l'istruttoria delle osservazioni trasmesse dal proponente in data 28/09/2018 è stata sottoposta alla Commissione VIA VI VAS che nella seduta del 05/02/2019 si è espressa come di seguito riportato:
 - Con sentenza del TAR Salerno n. 1800/2018 è stato annullato il provvedimento di VIA integrata con la Valutazione di Incidenza DD 129 del 27/09/2018. Nella sentenza si legge che "In conclusione, si ritiene opportuno annullare il provvedimento gravato, con salvezza dell'attività procedimentale svolta fino all'emanazione del preavviso di rigetto, anche al fine di consentire il pieno dispiegarsi del contraddittorio sui profili rilevati con quest'ultimo atto". I proponenti il ricorso avevano trasmesso, in data 28/09/2018, le proprie osservazioni al preavviso di rigetto formulato dallo Staff Valutazioni Ambientali contestualmente alla comunicazione delle determinazioni sfavorevoli della Commissione VIA VI VAS espresse nella seduta del 11/09/2018. Tali osservazioni del 28/09/2018 sono risultate tardive rispetto al provvedimento DD 129 già emanato in data 27/09/2018 ovvero il giorno prima. In ogni caso, al fine di ottemperare la sentenza n. 1800/2018 si è proceduto all'istruttoria delle osservazioni trasmesse con pec del 28/09/2018 dai proponenti.

Tali osservazioni sono costituite da una nota di trasmissione nella quale i proponenti chiedono di rivedere il parere trasmettendo una nota tecnica di controdeduzioni a firma dell'ing. Marcello Toscano e una serie di tavole e documenti.

Nella nota tecnica di controdeduzioni l'ing. Marcello Toscano procede a controdedurre ogni singola motivazione del parere sfavorevole espresso dalla Commissione VIA – VI – VAS e pertanto si è proceduto ad analizzare ogni singola controdeduzione per verificare se la stessa consente il superamento del singolo motivo ostativo.

Analisi controdeduzioni al punto 1: Con le tavole 5.1, 5.2 e 5.3 trasmesse dai proponenti il 28/09/2018 viene rappresentato il rilievo con punti di battuta topografici della via Amalfitana, del piazzale di cava e dei plinti di tralicci. Nulla è stato prodotto anche per la specifica tavola

richiesta riguardante il perimetro dell'area di cava raffigurante la perimetrazione dell'area oggetto di richiesta che individui i capisaldi (soglie di fabbricati, boccaporti di fognature comunali, plinti di fondazione di tralicci ed altro) da riportare nella rappresentazione del rilievo planoaltimetrico di cui ai successivi elaborati grafici; Analogamente nei successivi atti di rilievo plano altimetrici nulla è stato rappresentato in modo da soddisfare la richiesta formulata di raffigurare la perimetrazione dell'area di cava oggetto di richiesta con individuazione dei capisaldi da riportare nella rappresentazione del rilievo plano-altimetrico di cui ai successivi elaborati grafici unitamente a punti trigonometrici posti alla distanza indicate nelle prescrizioni tecniche, in scala 1 :2000. Si ritiene opportuno richiamare la definizione dell'area di cava (ambito estrattivo, cantiere di cava, complesso estrattivo) come definita dall'articolo 5 della L.R. 54/85 ssmmii come il complesso estrattivo comprendente la coltivazione della cava o torbiera, le discariche, i connessi impianti di trattamento di materiali ubicati dentro il perimetro della cava o torbiera nonché le strade o piste di servizio del complesso estrattivo, per rendersi conto che gli elaborati a cui fanno riferimento i proponenti (5.1, 5.2 e 5.3) non sono idonei a superare il motivo ostativo n. 1 delle determinazioni della Commissione VI - VIA - VAS del 11/09/2018. La richiesta ai proponenti di una tavola raffigurante la perimetrazione dell'area oggetto di richiesta con l'individuazione dei capisaldie che essa debba essere riportata su tutte le planimetrie riportanti lo stato di progetto è ben nota essendo stata già formulata, con le motivazioni a supporto, nella nota di richiesta integrazione prot. n. 0745700 del 16/11/2016 al punto "Richieste integrazioni". Inoltre, nella stessa richiamata nota integrativa, sulla scorta della prima progettualità presentata, su tali fattispecie erano già state evidenziate la specifica richiesta alla lettera A punto 1) lettera h. e punto 2) a cui si rimanda. Per quanto esposto si ritiene che le controdeduzioni al punto 1 presentate il 28/09/2018 dai proponenti non siano utili a superare i motivi ostativi di cui al punto 1 delle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot 576703 del 13/09/2018.

Analisi controdeduzioni al punto 2: Nelle controdeduzioni al punto 2 trasmesse il 28/09/2018 viene richiamata l'attenzione sulla tavola n. 15 dove effettivamente si dà una rappresentazione delle aree richiamate per lo stoccaggio del materiale abbattuto sia esso calcare che vegetale, ma vengono individuati in tali ambito solo raffigurazioni di fantasia con la localizzazioni generiche di cumuli risibili rispetto alle quantità che dovranno essere depositate nell'ambito delle estensioni che sono state dichiarate che sicuramente non possono accogliere i quantitativi dei volumi da stoccare (si veda anche Tav. n. 6 – Stima qualitativa -). Pertanto risulta non soddisfatta la necessità di chiedere la specifica tavola raffigurante, all' interno del sito di cantiere, durante la fase esecutiva del progetto, le aree specifiche, come richiamate nelle diverse relazioni, in ragione degli stoccaggi previsti sulla scorta dei volumi di materiale riportati nella Tav. n. 6.

Nelle determinazioni formulate dalla Commissione di VIA vengono esplicitate tutte le motivazioni per cui si richiede tale tavola: ebbene nelle controdeduzioni presentate nulla viene riportato su quanto esposto, anche con riferimento allo smantellamento dell'impianto di confezionamento calcestruzzi cementizio (che diversamente da quanto riportato nelle controdeduzioni sarà oggetto di smantellamento nella terza ed ultima fase dei lavori), che in questa sede si ritiene opportuno riportare: La realizzazione di tale tavola si ritiene essenziale atteso l'esiguo spazio disponibile sul piazzale, come si rileva dalla documentazione fotografica in particolare dalle foto dal n. 12 a 16 e tenuto conto che su di esso avverranno i necessari lavori conseguenti all'abbattimento dei terreni dal fronte di cava e la loro sistemazione atta alla realizzazione dei terrazzamenti detti "A" e "B" la cui estensione è di gran lunga superiore a quello previsto per lo stoccaggio del materiale calcareo per mg 690 (si veda anche Tav. n. 6 – Stima qualitativa -); il piazzale di base inoltre sarà interessato anche dalla movimentazione dei mezzi che saranno utilizzati in cantiere. Si tenga conto della necessità della produzione di tale tavola atteso che una notevole superficie dell'attuale piazzale è occupato da un impianto di confezionamento calcestruzzi cementizio, ricadente nel perimetro dell'area interessata dai lavori di recupero, gestito dalla ditta MARSAL. Dal piano di gestione presentato si afferma che tale impianto è in fase di dismissione senza, però, indicare i tempi di realizzazione degli interventi necessari alla loro smobilitazione se non che esse avverranno solo alla fine del terzo anno di gestione, contrariamente a quanto rappresentato nella Tavola n. 16.

Dalla Tav. 6 – Stima qualitativa e quantitativa del materiale utile viene individuata l'area del cantiere estrattivo comprendente anche l'area in cui attualmente è localizzato l' impianto di confezionamento calcestruzzi cementizio sulla quale si prevedono opere di sterro e riqualificazione ambientale mentre nelle tavole riguardanti la planimetria dello stato dei luoghi e delle sezioni, come su di esse tracciate Tav. n. 4 e Tav. n. 4 bis e 7.2, nulla viene riportato come interventi a farsi su quei luoghi e comunque sulla intera superficie residuale del piazzale.

Per quanto esposto si ritiene che le controdeduzioni al punto 2 presentate il 28/09/2018 dai proponenti non siano utili a superare i motivi ostativi di cui al punto 2 delle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot 576703 del 13/09/2018.

Analisi controdeduzioni al punto 3: la motivazione di cui al punto 3 delle determinazioni della Commissione VIA è la seguente: Nelle Tavole 4 e 4.1 manca la rappresentazione topografica dello stato dei luoghi del piazzale di cava delimitato a sud dalla via Amalfitana con la rappresentazione delle quote del terreno che delimita il cantiere di cava; per la qualcosa non sono comprensibili gli interventi che si vorrebbero realizzare sulla stessa zona tramite la realizzazione dei due terrazzamenti detti "A" e "B" come semplicisticamente rappresentati nelle Tavole 7 dello stato degli interventi. Ebbene, allegate alle controdeduzioni sono state ripresentate le stesse tavole 4 e 4.1 già presentate in precedenza ma datate 21/09/2018, in cui le curve di livello, come già rappresentate nelle tavole datate 27/02/2018, sono prive di qualsiasi indicazione che possa definire con chiarezza l'altimetria dello stato del piazzale. Con la presentazione delle citate tavole, diversamente da quelle esibite con l'integrazione del 13/03/2018 prot. n. 169101 del 14/03/2018, sono state elaborate solo alcune nuove sezioni attraverso le quali non è possibile risalire se non indirettamente e in modo estremamente parzialmente alla altimetria di alcune zone del piazzale di cava: infatti non sono state rielaborate le sezioni 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 17, e 18 con la rappresentazione delle quote del piazzale ed in particolare dell'area interessata dall'impianto di calcestruzzo (sezioni 11, 12, 13, 14, 17, e 18) che pure si afferma rientrare nel perimetro della cava.

Per quanto esposto si ritiene che le controdeduzioni al punto 3 presentate il 28/09/2018 dai proponenti non siano utili a superare i motivi ostativi di cui al punto 3 delle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot_576703 del 13/09/2018.

<u>Analisi controdeduzioni al punto 4:</u> La controdeduzione non è accoglibile, infatti essa parte dal presupposto che avendo eseguito la progettazione ipotizzando l'avvenuto spostamento questo risulta conseguito con la semplice richiesta formulata all'ente gestore.

La richiesta per lo spostamento del traliccio centrale, ricadente all'interno del fronte oggetto di scavo, che viene esibito solo nelle controdeduzioni trasmesse il 28/09/2018 e non in sede di VIA, viene documentata con la presentazione di pec al 13/04/2018 da parte della soc TERNA con la richiesta alla soc. Torretta Cave dei riferimenti legali, partita IVA, riferimenti tecnici commerciali e intestazione della eventuale fattura. Non è stato inoltrato alcun ulteriore elemento per qualificare l'intervento di spostamento come se non altro approvato dalla soc. TERNA.

Orbene, a tal fine, si ribadisce che la VIA deve esprimersi su un progetto richiesto come "definitivo": l'assenza di certezze circa lo spostamento del traliccio comporta che il progetto presentato al momento, sotto tale esclusivo aspetto, non ha nessuna certezza per poter essere realizzato. L'incertezza della fattibilità progettuale per altro viene confermata dalla documentazione presentata da cui risulta dalla data di richiesta di TERNA trascorsi ulteriori otto mesi senza che sia intervenuta alcuna definizione della problematica da parte delle società proponenti.

Per quanto esposto si ritiene che le controdeduzioni al punto 4 presentate il 28/09/2018 dai proponenti non siano utili a superare i motivi ostativi di cui al punto 4 delle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot_576703 del 13/09/2018.

<u>Analisi controdeduzioni al punto 5:</u> La controdeduzione formulata non risolve la problematica evidenziata che non riguarda il metodo di coltivazione bensì la sua realizzazione e quindi gli effetti che esso produce sull'ambiente in termini di polveri, movimentazione di masse di materiali e dei mezzi meccanici impiegati.

Le ditte interessate ammettono, nelle controdeduzioni presentate, che la procedura da loro evidenziata comporterà l'allontanamento per gravità del materiale abbattuto fino alla realizzazione dell'ottavo gradone dove è previsto il collegamento con la mulattiera esterna "Tale procedura di lavorazione procederà fino alla realizzazione dell'ottavo gradone dove avverrà la connessione con la mulattiera. In tal modo si eviterà di procedere tramite allontanamento per gravità".

Per la realizzazione dei successivi gradoni la descrizione offerta dell'attività estrattiva nelle controdeduzioni non sconfessa il contenuto delle motivazioni di cui al punto 5 delle determinazioni della Commissione VIA le quali fanno riferimento puntuale a quanto rappresentato nelle tavole grafiche e relazioni presentate.

Inoltre, nulla viene detto nelle controdeduzioni circa la impossibilità evidenziata nelle osservazioni che con la metodica dei lavori proposti non potranno essere realizzati i contestuali lavori di coltivazione e recupero ambientale su ogni gradone progressivamente e conseguentemente all'esecuzione di ogni singolo gradone oggetto di scavo.

Si confermano pertanto, anche alla luce della documentazione fornita trasmessa il 28/09/2018, quanto riportato al punto 5 delle determinazioni della Commissione VIA elaborate sulla scorta di quanto rappresentato nelle Tavole 4, 7, 8, 13 del progetto a suo tempo presentato.

Per quanto esposto si ritiene che le controdeduzioni al punto 5 presentate il 28/09/2018 dai proponenti non siano utili a superare i motivi ostativi di cui al punto 5 delle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot_576703 del 13/09/2018.

Analisi controdeduzioni al punto 6: Le controdeduzioni proposte sono smentite per tabulas. Infatti la gradonatura lungo la via Amalfitana è rappresentata solo nella Tavola n. 14 presentata il 28/09/2018 e datata 21/09/2018, mentre nella originaria TAVOLA 14, presentata ai fini della VIA e datata 27/02/2018, non vi era rappresentata alcuna gradonatura così come pure in tutte le planimetrie e sezioni di progetto presentate ai fini della valutazione di impatto ambientale a questa ultima data.

Trova conferma l'assenza di gradonatura, riguardanti parzialmente i terrazzamenti A e B lungo la via Amalfitana, evidenziata nelle motivazioni di cui al punto 6 delle determinazioni della Commissione VIA, anche la visione del "Render stato di progetto (vista 2)" di cui alla Tavola 12 (quella trasmessa il 28/09/2018 riporta parzialmente il complesso estrattivo), la Tavola 13.1 e le rappresentazioni grafiche dei piani planimetrici riportati nella tavola 6 - Stima qualitativa e quantitativa del materiale utile- tavole queste che non sono state oggetto di nuove elaborazioni.

Per quanto esposto si ritiene che le controdeduzioni al punto 6 presentate il 28/09/2018 dai proponenti non siano utili a superare i motivi ostativi di cui al punto 6 delle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot 576703 del 13/09/2018.

Analisi controdeduzioni al punto 7: Si prende atto di quanto affermato nella controdeduzione circa l'errore in cui è incorso il proponente; si evidenzia, però, che il 28/09/2018 è stata trasmessa la stessa tavola n. 13 prodotta anche in allegato al progetto VIA ma senza riportare, come invece affermato nelle controdeduzioni, la preannunciata esplicitazione della scelta progettuale. Sarebbe stato necessario esplicitare tale scelta per quanto rappresentato nella nuova tavola 13 in quanto non è stata conseguentemente modificata la tavola 13.1 che, al di là del posizionamento del fosso di guardia, risulta invece coerente con alcune sezioni sviluppate nelle tavole n. 7 in cui è rappresentato il primo gradone con un fronte di altezza di circa 30 metri rispetto al piano di campagna. Pertanto quanto riportato nella controdeduzione resta una semplice affermazione non supportata da dati/elementi progettuali.

Per quanto esposto si ritiene che le controdeduzioni al punto 7 presentate il 28/09/2018 dai proponenti non siano utili a superare i motivi ostativi di cui al punto 7 delle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot_576703 del 13/09/2018.

Analisi controdeduzioni al punto 8: Per quanto già espresso nelle analisi alle precedenti controdeduzioni, si rileva, contrariamente a quanto affermato dai proponenti, il permanere

all'attualità delle seguenti carenze, per quanto trasmesso dalle ditte Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. e dalla Ditta Marrazzo Attilio & C. snc con nota del 13/03/2018, acquisita al prot. n. 169101 del 14/03/2018 e poi con pec del 28/09/2018:

- ✓ Non è stata realizzata la richiesta tavola atta ad individuare le eventuali fasce di rispetto nei confronti di diverse proprietà, strade, ecc., su base catastale, in scala 1:2000, né tantomeno sono state formulate osservazione a riguardo;
- √ È stata presentata, con le controdeduzioni del 28/09/2018, lo stralcio del PRG considerando un raggio di 500 metri dal centro della cava diversamente da quanto richiesto ossia all'intorno del perimetro della superficie richiesta in autorizzazione per raggio di 500 metri al suo intorno. Inoltre non è stata riportata la normativa del PRG che ricadono delle zone interessate dalla cava e zone limitrofe per cui anche sotto tale profilo la tavola presentata risulta priva di contenuti;
- ✓ Per la problematica del perimetro della cava con l'indicazione sezioni le tavole sono state modificate ed allegate alla nota di osservazioni, per maggior dettagli si rimanda a quanto già esposto nelle analisi delle controdeduzioni al punto 3;
- ✓ Per gli aspetti che riguardano la richiesta di tavole riportante i capisaldi dei vertici del perimetro della cava si rimanda a quanto riportato nelle analisi delle controdeduzioni ai precedenti punti 1 e 3;
- ✓ Per la localizzazione dei luoghi ove effettuare lo stoccaggio del terreno vegetale e le aree, incluse nell'autorizzazione, non interessate dallo sfruttamento si rimanda a quanto riferito nelle analisi delle controdeduzioni al precedente punto 2;
- ✓ Nulla è stato contraddetto in ordine alla "localizzazione delle aree da adibire a discarica provvisoria e definitiva in relazione al volume di scarto, alle caratteristiche geotecniche del terreno di scarto e di appoggio, alle modalità di accumulo, al regime idrogeologico. Dette aree dovranno essere incluse nell'autorizzazione estrattiva e non saranno interessate dallo sfruttamento";
- ✓ Non è stata definita nel SIA pag. 55-56, come indicato dal ricorrente, la determinazione della produttività dell'impresa, mentre per quanto riguarda le aree di stoccaggio si rimanda a quanto evidenziato nelle analisi delle controdeduzioni al precedente punto 2;
- ✓ Non risulta effettuata alcuna relazione tra il programma lavori per i tre anni in cui dovrà essere effettuata la coltivazione e il recupero del sito e la capacità dell'impresa atta a realizzare tali interventi;
- ✓ Attraverso la stima della portata di piena è stata definita la intensità massima delle precipitazioni con definizione dell'altezza h espressa in mm dal suolo e il tempo t di durata dell'evento meteorico eccezionale ma non è stata rappresentata l'interferenza prodotta dalla cava sul reticolo idrografico superficiale e sulle falde con realizzazione della sistemazione idrografica durante la fase di coltivazione e riqualificazione ambientale da rappresentare con planimetrie e sezioni;
- ✓ Permane anche alla luce di quanto riportato nelle controdeduzioni (la dismissione degli impianti presenti nel sito verrà effettuata durante l'arco temporale dei tre anni di realizzazione dei lavori di recupero ambientale) la non coerenza per quanto riguarda i tempi di intervento, proposto nella relazione riguardante il Piano di Gestione dei Rifiuti, e quanto riportato nelle Tavole nn. 15 e 16 in ordine allo smantellamento degli impianti presenti all'attualità nell'area di cava.

Per quanto esposto si ritiene che le controdeduzioni al punto 8 presentate il 28/09/2018 dai proponenti non siano utili a superare i motivi ostativi di cui al punto 8 delle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot 576703 del 13/09/2018.

Analisi controdeduzioni inerenti lo Studio di Impatto Ambientale: l'art. 22 del Dlgs 152/2006, nella versione applicabile all'istanza di VIA de qua, al co. 3 riporta che "Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni; b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti; c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di

esercizio: d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dai proponenti, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale; e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.". Quindi contrariamente a quanto asserito dal ricorrente lo Studio di Impatto Ambientale doveva almeno contenere i dati per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente, dati che non erano assolutamente contenuti nel SIA da ultimo presentato dal ricorrente e che non sono stati presentati neanche nelle controdeduzioni trasmesse il 28/09/2018. Anzi, nelle osservazioni trasmesse il 28/09/2018 si sostiene la bontà delle stime qualitative già effettuate, basate su semplici affermazioni prive di riscontro fattuale, anche per quegli impatti per le quali era semplice ottenere dei dati (es. consumo di suolo; emissioni acustiche). In merito alla mancata valutazione di alternative progettuali, valutazione espressamente richiesta dalle disposizioni di settore, nelle controdeduzioni trasmesse il 28/09/2018 non si fa alcun cenno. In merito poi all'impatto cumulativo il proponente, senza dimostrare le indagini effettuate, si limita ad affermare apoditticamente che non ci sono impatti cumulativi perché non ci sono attività produttive nei dintorni.

Permangono dunque tutte le carenze evidenziate nelle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot_576703 del 13/09/2018, carenze che non consentono di escludere impatti negativi molto significativi del progetto sulle componenti ambientali interessate.

Per quanto esposto si ritiene che le controdeduzioni riferite allo Studio di Impatto Ambientale presentate il 28/09/2018 dai proponenti non siano utili a superare i motivi ostativi riferite allo Studio di Impatto Ambientale delle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot_576703 del 13/09/2018.

Analisi controdeduzioni inerenti alla Valutazione di Incidenza:

Di seguito le motivazioni afferenti alla Valutazione di Incidenza di cui alle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot. 576703 del 13/09/2018 che non vengono minimamente affrontate nelle controdeduzioni del ricorrente trasmesse il 28/09/2018. Con riferimento allo studio di incidenza:

- 1) non reca in allegato quanto richiesto con nota prot. 745700 del 16/11/2016, ovvero:
 - planimetria su foto aerea (in scala adeguata max 1:2000) riportante in modo chiaro e leggibile il perimetro della cava all'attualità (stato di fatto) e il perimetro del complesso estrattivo (stato di progetto) nonché il raccordo viario con la via Amalfitana. Nella legenda dovranno essere specificate le superfici (in ha) delle aree sottese dai citati perimetri e dal raccordo viario nonché le superfici delle aree vergini che saranno interessate dal progetto. La planimetria dovrà riportare la data della foto aerea (la più recente possibile);
 - Carta degli habitat (in scala adeguata max 1:2000 e comunque in scala identica alla precedente planimetria) riportante in modo chiaro e leggibile il perimetro della cava all'attualità (stato di fatto) e il perimetro del complesso estrattivo (stato di progetto) nonché il raccordo viario con la via Amalfitana. Nella legenda dovranno essere specificate le superfici (in ha) delle aree sottese dai citati perimetri e dal raccordo viario nonché le superfici delle aree vergini che saranno interessate dal progetto. Anche in assenza della carta degli habitat ufficiale (come dichiarato dai proponenti) è possibile, come richiesto, predisporre una carta degli habitat sulla scorta di rilievi ed indagini di campo; nonostante la realizzazione del progetto comporti sottrazione di superficie vergine in un'area con evidenti connotati naturalistici, il proponenti non riporta di aver effettuato indagini di campo volte alla caratterizzazione vegetazionale dell'area interessata e alla individuazione/classificazione degli habitat presenti:
- 2) non viene mai accertata o esclusa con chiarezza, e attraverso i risultati di indagini vegetazionali sul campo, la presenza nell'area interessata dal progetto di uno o più habitat tutelati a livello comunitario la cui presenza è annoverata nel SIC Dorsale dei Monti Lattari; si tenga conto che nella versione dello Studio di Incidenza allegata all'istanza veniva affermato quanto segue: Tra tutti gli habitat che caratterizzano il SIC IT8030008 "Dorsali dei Monti Lattari" quelli maggiormente presenti nell'area oggetto di intervento e nello specifico sulle zone marginali dei versanti e nelle zone limitrofi alla suddetta cava, sono:
 - ARBUSTETI TERMO-MEDITERRANEI E PRE-DESERTICI

- FORESTE DI QUERCUS ILEX E QUERCUS ROTUNDIFOLIA
- PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA

Pertanto non è possibile valutare la sottrazione di suolo operata dal progetto, che anche se ridotta rispetto all'originale progetto comunque è superiore ai 15.000 mq, in termini di eventuale sottrazione di habitat comunitari e le incidenze del progetto sugli habitat presenti nel SIC interessato; a ciò aggiungasi che il proponenti valuta che il progetto non comporta sottrazione di habitat non per una loro accertata assenza nell'area di intervento ma bensì perché ritiene che le attività a farsi comportino una temporanea riduzione dell'habitat a causa del consumo di suolo necessario per il risanamento ambientale della cava e che la ricomposizione ambientale del sito determini una compensazione di tale impatto. Tale valutazione è sostanzialmente errata. Infatti il tipo di ricomposizione ambientale proposto non può, soprattutto per il previsto assetto morfologico finale dei luoghi previsto dal progetto, ritenersi in grado di compensare i circa 15.000 mq di ulteriore superficie vergine che verrà consumata, superficie sulla quale il proponenti non ha escluso la presenza di habitat comunitari con conseguente eventuale sottrazione di habitat non valutata dai proponenti.

3) non viene fatto nessun riferimento alle Misure di Conservazione generali e sito specifiche di cui alla DGR n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/1/2018 e quindi non viene analizzato e valutato il rispetto di tali misure nella realizzazione del progetto.

Nelle controdeduzioni trasmesse dal ricorrente il 28/09/2018, infatti, il proponente trasmette le tavole di cui al punto 1 delle motivazioni afferenti alla valutazione di incidenza (tavola ALLEGATI VALUTAZIONE DI INCIDENZA) ma non fornisce alcun riscontro alle altre motivazioni del parere sfavorevole. Inoltre nella tavola ALLEGATI VALUTAZIONE DI INCIDENZA è riportato, nella legenda dell'area di progetto su ortofoto, che la superficie vergine interessata dal progetto è pari a 2,28 ha (22.800 m2) e non 1,5 ha (15.000 m2) come invece dichiarato in precedenza dal ricorrente nella documentazione trasmessa ai fini della VIA – VI nell'aprile 2018. Trattasi di aree naturali tutelate dalla direttiva habitat e riconducibili, sulla scorta di quanto evidenziato nella carta degli habitat presente negli ALLEGATI VALUTAZIONE DI INCIDENZA, all'habitat 9260 Foreste di Castanea sativa, per cui la difformità dei dati non è irrilevante ma anzi assume un notevole rilievo.

Sempre dalla tavola ALLEGATI VALUTAZIONE DI INCIDENZA si apprende che i dati sintetici del progetto dichiarati dal ricorrente nella documentazione da ultimo presentata nell'aprile 2018 (Superficie stato di fatto 84851 mq; Superficie stato di progetto 100305 mq; Riduzione consumo di suolo con il progetto esecutivo rispetto a quello in precedenza formulato mq 7907; consumo di suolo vergine pari a 1,5 ha) non sono quelli reali: infatti nella legenda della tavola ALLEGATI VALUTAZIONE DI INCIDENZA i dati sono evidentemente diversi (Superfice stato di fatto 9,22 ha; superfice stato di progetto 11,5 ha; superfici vergini interessate dal progetto 2,28 ha).

Quindi il ricorrente ha presentato nell'aprile 2018 della documentazione nella quale i dati di progetto non rispondono a quelli poi esposti nella citata tavola ALLEGATI VALUTAZIONE DI INCIDENZA. È evidente che non è assentibile un progetto nel quale, a fronte di una sottrazione di ettari di suolo naturale all'interno di un SIC, non sono stati individuati e classificati, attraverso idonei rilievi di campo da parte di professionisti in possesso di idonee competenze, gli habitat tutelati presenti su tali superfici.

Si tenga inoltre conto che nel sentito del Parco Regionale dei Monti Lattari prot. 1461 del 18/07/2018 si descrive il progetto come interessante una superfice di 8,5 ha e non si fa cenno all'ampliamento previsto e al consumo di superfici naturali interessate da habitat tutelati a livello comunitario, che il progetto invece prevede. Orbene i dati sintetici del progetto presentato nell'aprile 2018, come dichiarati dal ricorrente, e oggetto delle determinazioni della Commissione VIA sono i seguenti: Superficie stato di fatto 84851 mq (8,485 ha); Superficie stato di progetto 100305 mq (10,0305 ha); Riduzione consumo di suolo con il progetto esecutivo rispetto a quello in precedenza formulato mq 7907; consumo di suolo vergine pari a 1,5 ha.

Si ritiene quindi che il sentito del Parco regionale dei Monti Lattari sia stato espresso su un progetto molto diverso da quello sul quale è stato già espresso il parere sfavorevole di VIA – VI e ancora diverso da quello poi rappresentato nella tavola ALLEGATI VALUTAZIONE DI INCIDENZA trasmessa il 28/09/2018.

Per quanto esposto si ritiene che le controdeduzioni riferite alla Valutazione di Incidenza presentate il 28/09/2018 dai proponenti non siano utili a superare i motivi ostativi riferite alla Valutazione di Incidenza delle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot_576703 del 13/09/2018, che vengono confermati, ma anzi attestano una sottrazione di habitat tutelati nel SIC Dorsale dei Monti Lattari ancora superiore a quella già evidente nel progetto dell'aprile 2018.

La Commissione, sulla scorta di tutto quanto esposto e per le motivazioni sopra riportate, ritiene che le controdeduzioni del proponente trasmesse in data 28/09/2018 non siano utili a superare i motivi ostativi di cui alle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot_576703 del 13/09/2018, e pertanto decide di confermare il parere sfavorevole di VIA - VI espresso nella seduta della Commissione VIA del 11/09/2018 per le motivazioni ivi espresse."

m. che le Ditte Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. e Ditta Marrazzo Attilio &C. s.n.c. hanno regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 683/2010, mediante versamenti agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del provvedimento di VIA integrata con la VI; confermando il parere sfavorevole di VIA integrata con la VI per le motivazioni espresse dalla Commissione VIA – VI – Vas nella seduta del 11/09/2018 come in precedenza riportate, in quanto le osservazioni trasmesse dai proponenti ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 in data 28/09/2018 non sono ritenute utili a superare i motivi ostativi di cui alle determinazioni della Commissione VIA trasmesse con nota prot. 576703 del 13/09/2018, per le motivazioni espresse dalla Commissione VIA – VI – VAS nella seduta del 05/02/2019 come sopra riportate;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dall'Ufficio di STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

 DI esprimere parere negativo di Valutazione di Impatto Ambientale integrata con la Valutazione di Incidenza, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 11/09/2018 e confermato nella seduta del 05/02/2019 tenendo conto delle osservazioni trasmesse il 28/09/2018 ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, per tutte le motivazioni riportate in narrativa, per il progetto "Cave di pietrame calcareo - Messa in sicurezza dei fronti di cava e recuperi ambientali in loc. Torretta nel Comune di Pagani (SA) – CUP 7799", proposto dalle Ditte Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. e Marrazzo Attilio &C. s.n.c., entrambe con sede nel Comune di Sant'Egidio del Monte Albino rispettivamente alla Via Ugo Foscolo 19 e alla Via Giovanni XXIII n. 30.

- 2. DI rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
- 3. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 3.1 al proponente Ditte Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. e Ditta Marrazzo Attilio &C. s.n.c.;
 - 3.2 alla UOD Genio Civile di Salerno;
 - 3.3 alla Provincia di Salerno:
 - 3.4 al Comune di Pagani (SA);
 - 3.5 al Parco Regionale dei Monti Lattari;
 - 3.6 all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - 3.8 alla Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino;
 - 3.9 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio